



ALBO PERITI E ALBO CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del giudice (in questo albo sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare consulenze tecniche nel processo civile), ed un Albo dei Periti (in esso sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare perizie nel processo penale).

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'Albo sono prese da un comitato da lui presieduto, composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Albo o Collegio Professionale, cui appartiene il professionista che ha richiesto l'iscrizione.

Le categorie comprese in questi albi sono, per il settore civile:

medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa;

per il settore penale:

medico legale, psichiatrica, contabile, ingegneria e relativa specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

Per quanto riguarda la provincia di Venezia, il Presidente dell'Ordine in persona partecipa alle udienze in cui vengono discusse le domande presentate dai Colleghi che vogliono svolgere attività come consulente o perito, questo perché si ritiene fondamentale la presentazione dell'Ordine che è l'unico ente in grado di dare un'indicazione che tenga conto della formazione e delle esperienze del medico e quindi possa garantire le specifiche competenze in materia, richieste dalla legge.

In tal senso riteniamo utile informare i Colleghi che abbiano intenzione di presentare la domanda al Tribunale, che occorre inviare contemporaneamente anche all'Ordine copia della documentazione richiesta. Qualora si rendesse necessario il Presidente provvederà inoltre a contattare l'iscritto per un colloquio di approfondimento.

Normativa di riferimento

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Titolo II Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Capo II Dei consulenti tecnici del giudice

Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici) Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14 (Formazione dell'albo) L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o Collegio, previa comunicazione al Consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15 (Iscrizione nell'albo) Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell'articolo 5.

Art. 16 (Domande d'iscrizione) Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Art. 17 (Informazioni) A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le Autorità di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18 (Revisione dell'albo) L'albo è permanente. Ogni 4 anni il Comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19 (Disciplina) La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell'art. 14.

Art. 20 (Sanzioni disciplinari) Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21 (Procedimento disciplinare) Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il

consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato disciplinare. Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15, ultimo comma.

Art. 22 (Distribuzione degli incarichi) Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

Codice di Procedura civile

Libro I Disposizioni generali

Titolo I Degli organi giudiziari

Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 61 (Consulente tecnico)

Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 62 (Attivita' del consulente)

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63 (Obbligo di assumere l'incarico e rikusazione del consulente)

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente puo' essere rikusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della rikusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64 (Responsabilita' del consulente)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

ART 62 - Attività medico- legale

L'esercizio dell'attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.

L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.

In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.

L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.

Delibera del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia

DELIBERA n. 7/2001

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Venezia, riunito nella seduta del 15 ottobre 2001 alle ore 20.30

CONSIDERATO il ruolo dell'Ordine, garante della acquisita professionalità del medico e del mantenimento nel tempo delle specifiche conoscenze, competenze ed abilità;

VISTO le disposizioni attuative del Codice di Procedura civile – Titolo II – Capo II , art. 15 il quale stabilisce : “Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia”;

POSTO che l'Ordine stesso, nell'ambito delle procedure per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e/o Periti del tribunale, è opportuno proceda ad una verificare dei requisiti posseduti dall'iscritto onde vigilare sul reale possesso delle “speciali competenze tecniche” richieste al soggetto per l'iscrizione;

VISTO l'art. 64 del Codice deontologico che dettaglia i doveri del medico nello svolgimento di compiti e funzioni di natura medico-legale;

DELIBERA

a) di approvare le norme predisposte dall'apposita commissione che ha studiato la problematica come di

seguito riportate:

Norme per la Revisione/inserimento dei colleghi nell'Albo dei Consulenti Tecnici

Il Collega che intenda essere inserito all'interno dell'Albo CTU e/o Periti deve presentare all'Ordine una domanda almeno 3 mesi prima della discussione del suo caso presso il Tribunale, specificando le aree di consulenza.

Nella domanda si evidenzieranno:

- 1) Titoli, specializzazioni, diplomi posseduti e corsi frequentati
- 2) Un riassunto analitico dell'attività professionale svolta e dal quale si evincono chiaramente le “speciali competenze tecniche in una materia”(art. 15 disp. att. C.p.c.)
- 3) Pubblicazioni scientifiche ed attività formativa;

Il Consiglio esprimerà un giudizio articolato dando parere positivo o negativo. Tale valutazione sarà presentata al giudice al quale spetta in ogni caso la decisione finale in merito all'ammissione.

I colleghi che vengono presentati con tali modalità si impegnano inoltre, al momento della domanda , a partecipare a corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine e tenuti da magistrati e ad elaborare linee guida che possano essere condivise con la magistratura;

b) di fare formale richiesta al tribunale di Venezia di revisione dell'attuale Albo.